



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal  
Systems: Society, Environment, Cultures



## ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

CINZIA ZONILE

La delimitazione delle frontiere marittime tra Italia e Francia alla luce del trattato di  
Caen del 21 marzo 2015



## **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

## **COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

## **COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO**

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,  
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,  
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe  
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco  
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando  
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,  
Nicola Triggiani, Umberto Violante

## **COMITATO REDAZIONALE**

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,  
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

---

### **Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti

Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

E-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

Telefono: + 39 099 372382

Fax: + 39 099 7340595

<http://www.annalidipartimentojonico.org>



Cinzia Zonile

LA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME TRA ITALIA E  
FRANCIA ALLA LUCE DEL TRATTATO DI CAEN DEL 21 MARZO 2015\*

ABSTRACT	
Il saggio presenta, con taglio critico, il recente Trattato di Caen, stipulato il 21 marzo 2015 tra Italia e Francia. Dopo un lungo negoziato avviato nel 2006, esso rappresenta un importante strumento in grado di aggiornare le loro rispettive frontiere marittime, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.	The essay offers with critical approach, an overview of the recent Caen Treaty, concluded between Italy and France. After long negotiations launched in 2006, the Treaty aims to update the Italian-French maritime boundaries against the background of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
<b>Delimitazione marittima – Trattato – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare</b>	<b>Maritime delimitation – Treaty – United Nations Convention on the Law of the Sea</b>

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo sfondo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. – 3. Le *precedenti* frontiere marittime italo-francesi. – 4. I *nuovi* confini marittimi determinati dal Trattato di Caen. – 5. Lo sfruttamento «condiviso» dei giacimenti situati nella piattaforma continentale. – 6. Il valore del Trattato allo stato attuale. – 7. Conclusioni.

1. Il 21 marzo 2015, presso l'Abbaye aux Dames de Caen, in Basse-Normandie, i Ministri degli affari esteri italiano e francese hanno siglato un accordo relativo alla delimitazione delle frontiere marittime tra l'Italia e la Francia nel Mar Mediterraneo occidentale (d'ora in poi: «Trattato o Accordo di Caen»).

Il Trattato di Caen – frutto di un lungo negoziato tra i due Paesi – è balzato agli onori della cronaca solo nel 2016, ossia all'indomani del sequestro da parte delle autorità francesi di un peschereccio italiano (il *Mina*), il quale, il 13 gennaio 2016, mentre praticava la pesca al largo di Mentone nella convinzione di essere in acque territoriali italiane, fu fermato da una motovedetta della *Gendarmerie Maritime* francese e condotto presso il vicino porto di Nizza.

Il peschereccio italiano fu sottoposto a sequestro con l'accusa di avere sconfinato

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

le acque territoriali (non più italiane, ma) francesi, divenute tali in virtù dell'Accordo di Caen, reso noto solo in quella occasione. L'imbarcazione in parola era stata dissequestrata otto giorni dopo, grazie al versamento di una somma pari ad € 8.300,00, a titolo di cauzione, da effettuarsi nelle more e mediante bonifico bancario a favore della cassa degli avvocati francesi<sup>1</sup>.

La vicenda testé brevemente raccontata ha rivelato l'esistenza dell'accordo italo-francese del 21 marzo 2015, innescando, così, per un verso, le rivolte e le preoccupazioni dei pescatori italiani per ciò che concerne l'attività di pesca al largo delle coste liguri e sarde, e, per altro verso, numerose polemiche tra gli esponenti della politica italiana, i quali sostenevano di ignorare fino a quel momento che il Governo avesse ceduto parte delle acque territoriali italiane alla sovranità francese.

In un simile contesto, caratterizzato da un allarmismo generale per le sorti future della pesca italiana – tanto che sono state avviate delle interrogazioni parlamentari –, c'è chi si è spinto a parlare di «svendita» delle acque nazionali<sup>2</sup>, di «guerra dei confini»<sup>3</sup> e di «ladri di mare»<sup>4</sup>.

Non si è fatto attendere il chiarimento del Ministro degli affari esteri, il quale, in una nota del 18 febbraio 2016, dopo avere sottolineato che l'accordo di Caen era stato il risultato di un «lungo negoziato avviato nel 2006 e terminato nel 2012, per far fronte a un'obiettiva esigenza di regolamentazione anche alla luce delle sopravvenute norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS)», ha spiegato che il suo contenuto è conforme al diritto internazionale del mare confluito nella richiamata Convenzione, aggiungendo che, nel tracciare la delimitazione delle zone marittime tra i due Paesi, era stato osservato *in primis* il principio della linea mediana di equidistanza.

Orbene, così ricostruiti i fatti e tralasciando, in questa sede, il contenuto delle doglianze dei pescatori, nonché le disquisizioni di ordine politico circa gli effetti e le ripercussioni che il Trattato di Caen è in grado di determinare sulla produttività della pesca italiana, pare opportuno analizzare la questione dei nuovi confini marittimi tra l'Italia e la Francia da un punto di vista strettamente giuridico, vieppiù tenuto conto del richiamo effettuato dal Ministero degli affari esteri italiano ai principi cardine previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare del 1982 (d'ora in avanti: «CNUDM»), con la precisazione che al momento in cui si scrive l'Accordo di

---

<sup>1</sup> Cfr. Parodi, 2012, articolo reperibile sul sito <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-confini-in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole-riequilibrare-accordo/2391529/>.

<sup>2</sup> Cosimelli, 2016, articolo reperibile sul sito <http://www.lintellettualeedissidente.it/italia-2/quel-pezzo-di-mare-svenduto-alla-francia/>.

<sup>3</sup> Parodi, 2012, articolo reperibile sul sito <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-confini-in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole-riequilibrare-accordo/2391529/>.

<sup>4</sup> Trinchini, 2016, articolo reperibile sul sito <http://www.corriereetrusco.it/2016/03/11/ladri-di-mare-il-punto-sul-trattato-di-caen-italia-francia/>.


Caen non è ancora in vigore.

2. In via preliminare, conviene ricordare, sia pur brevemente, il quadro degli spazi marittimi definito dalla CNUDM, sullo sfondo di parte dei quali si innesteranno i confini tracciati dall'Accordo di Caen.

La CNUDM, unanimemente considerata largamente riproduttiva del diritto consuetudinario vigente in materia di regolamentazione degli spazi marittimi<sup>5</sup>, è stata siglata, all'esito di un lungo processo di negoziazione, il 10 dicembre 1982 ed è entrata in vigore nel 1994<sup>6</sup>.

La Convenzione – di cui sono parti sia l'Italia<sup>7</sup> che la Francia<sup>8</sup> – ha segnato il tramonto dell'originario e predominante principio della libertà dei mari<sup>9</sup> in favore del sorgere della sempre più impellente pretesa degli Stati al controllo delle acque adiacenti alle proprie coste al fine di trarre tutte le utilità da queste offerte.

Inoltre, alla CNUDM si deve il pregio di avere cercato una composizione tra le rivendicazioni di controllo e di sfruttamento delle risorse da parte degli Stati medesimi e il sopra citato principio della libertà degli spazi marini, attraverso la previsione di una “zonizzazione” delle acque<sup>10</sup>, indicando per ciascuna zona la sua delimitazione, la sua estensione, nonché gli obblighi posti a carico degli Stati, oltre che i diritti esercitabili dagli stessi.



<sup>5</sup> Per un approfondimento, si veda Cataldi, 2016, voce in [www.treccani.it](http://www.treccani.it), nonché Scovazzi, 2002.

<sup>6</sup> Cfr. art. 308, par. 1, CNUDM. I passi della Convenzione saranno citati in lingua italiana secondo la versione pubblicata in GUCE L 179 del 23 giugno 1998, 3 ss.

<sup>7</sup> La ratifica ha avuto luogo con L. 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata in G.U., Suppl. ord., del 19 dicembre 1994, n. 295.

<sup>8</sup> La Francia ha ratificato la CNUDM con la L. 21 dicembre 1995, n. 95-1311, pubblicata in J.O., 22 dicembre 1995, p. 18543.

<sup>9</sup> Cfr. Caffio, 2016b, 64-65, ove si legge: «La prima affermazione del principio per cui ciascuno è libero, per il diritto delle genti, di viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui piaccia si deve a Hugo Grotius che nella sue Dissertazione “Mare Liberum” scritta nel 1601, sostenne la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le pretese portoghesi di esercitare diritti sovrani nell'Oceano Indiano».

<sup>10</sup> Sull'argomento v. di recente, soprattutto nella prospettiva mediterranea e dei mari semichiusi, Ros, Galletti, 2016.

Fonte: [dirittointernazionale.wordpress.com](http://dirittointernazionale.wordpress.com)

Le zone marittime enunciate e regolamentate dalla CNUDM hanno in comune il punto di partenza costituito dalla linea di base<sup>11</sup>, per la cui determinazione si ricorre – di norma – alla regola della linea di bassa marea<sup>12</sup> lungo la costa, salvo impiegare il metodo delle linee rette o delle linee arcipelagiche in presenza di particolari conformazioni dei litorali.

A partire dalla linea di base, le principali zone di mare contemplate dalla CNUDM sono le seguenti: mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale, zona economica esclusiva, alto mare.

Le acque interne<sup>13</sup>, dal canto loro, sono porzioni di mare comprese tra la costa e la linea di base, in cui lo Stato esercita in maniera esclusiva e completa la sua sovranità, analogamente a quanto fa nell'ambito del suo territorio.

Partendo, dunque, dalla linea di base, il mare territoriale è la zona di mare adiacente<sup>14</sup> alle acque interne e la sua ampiezza è fissata – a seguito di un lungo percorso evolutivo – in 12 miglia marine ed è comprensivo anche del fondale marino, del sottosuolo e dello spazio aereo sovrastante. Potrebbe sorgere un problema di delimitazione delle acque territoriali qualora due Paesi rivieraschi presentino coste opposte o adiacenti. In una simile ipotesi, la CNUDM prevede che «nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana», fatta salva la possibilità di una diversa determinazione «in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali»<sup>15</sup>. Nella porzione di mare ora in argomento, lo Stato costiero estende la sua sovranità in maniera piena, fermo restando che esso è tenuto a garantire il passaggio inoffensivo da parte delle navi straniere<sup>16</sup>, e non dovrebbe esercitare, salvo eccezioni, la giurisdizione penale – per fatti che accadono a bordo – e civile<sup>17</sup>.

Il diritto di passaggio inoffensivo va tenuto distinto dal diritto al passaggio in transito, applicabile negli stretti internazionali<sup>18</sup>, ossia gli stretti utilizzati per la c.d.

<sup>11</sup> Caffio, 2016b, 66.

<sup>12</sup> Art. 5, CNUDM.

<sup>13</sup> Art. 8, CNUDM.

<sup>14</sup> Cfr. art. 2, CNUDM.

<sup>15</sup> Cfr. art. 15, CNUDM.

<sup>16</sup> Cfr. artt. 17 e 24, CNUDM. In particolare, le navi straniere godono del diritto di navigare «nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale», in maniera continua, rapida (salvo la possibilità di sostare ed ancorare nel caso in cui simili azioni siano dettate da forza maggiore o da una situazione di pericolo e senza che con ciò – in ossequio alla norma di cui all'art. 19, CNUDM – vengano pregiudicati la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero.

<sup>17</sup> Cfr. artt. 27 e 28, CNUDM.

<sup>18</sup> Si tratta di corridoi di mare ricompresi tra le acque territoriali di Stati costieri e che mettono in comunicazione una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva. Per un approfondimento, si veda Ronzitti, 2016, 113 ss.



navigazione internazionale<sup>19</sup>.

La zona contigua<sup>20</sup>, suscettibile di estensione fino a 24 miglia marine a partire dalla linea di base, è quella fascia di mare, appunto, contigua al mare territoriale, nella quale lo Stato costiero può esercitare poteri in materia di vigilanza doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione, nonché di protezione dei reperti storici ed archeologici.

La piattaforma continentale è quella parte del suolo e del sottosuolo marino contiguo alle coste che costituisce il prolungamento naturale della terra emersa, mantenendosi ad una profondità costante per poi precipitare negli abissi marini<sup>21</sup>, estendendosi «fino all'orlo esterno del margine continentale o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore»<sup>22</sup>. Qualora quest'ultimo si estende al di là di 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale, lo Stato costiero lo determina «per mezzo di linee dritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine»<sup>23</sup> e tale determinazione può essere riferita «a punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1 % della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale»<sup>24</sup> ovvero «a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale»<sup>25</sup>. Quest'ultimo, salvo prova contraria, «coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata»<sup>26</sup>. In ogni caso è opportuno rilevare sia che i menzionati punti fissi non devono trovarsi ad una distanza superiore a 350 miglia marine della linea di base del mare territoriale, oppure a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri<sup>27</sup>, sia che l'estensione così determinata va comunicata alla commissione sui limiti della piattaforma continentale<sup>28</sup>.

Lo Stato costiero, cui tale zona appartiene *ab initio* a differenza della zona economica esclusiva, per la quale è necessaria una sua formale proclamazione, ha il diritto esclusivo di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali, mentre tali attività sono precluse agli Stati terzi in assenza di un espresso consenso da parte del

---

<sup>19</sup> V. art. 37, CNUDM. Costituiscono esempi di stretti internazionali, nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo, il Canale di Corsica (compreso tra Capo Corso e l'Isola della Capraia, quest'ultima appartenente all'Arcipelago Toscano) e le Bocche di Bonifacio (compreso tra la Corsica e la Sardegna), entrambi interamente ricoperti dal mare territoriale francese ed italiano e che collegano due porzioni di alto mare.

<sup>20</sup> Cfr. art. 33, CNUDM.

<sup>21</sup> Sul punto nella manualistica v. Conforti, 2015, 301.

<sup>22</sup> Cfr. art. 76, CNUDM.

<sup>23</sup> Cfr. art. 76, par. 7, CNUDM.

<sup>24</sup> Cfr. art. 76, par. 4, lett. a), punto i), CNUDM.

<sup>25</sup> Cfr. art. 76, par. 4, lett. a), punto ii), CNUDM.

<sup>26</sup> Cfr. art. 76, par. 4, lett. b), CNUDM.

<sup>27</sup> Cfr. art. 76, par. 5, CNUDM.

<sup>28</sup> Cfr. art. 76, par. 8, CNUDM.

primo<sup>29</sup>. Invero, quello esercitato dallo Stato è un potere che ha natura strettamente funzionale al controllo e allo sfruttamento delle sue risorse dal momento che esso non deve pregiudicare il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti e non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati<sup>30</sup>.

Vi è poi la zona economica esclusiva («ZEE»)<sup>31</sup>, la cui esistenza, come detto, dipende da uno specifico atto di volontà dello Stato (la proclamazione). Essa si può estendere fino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriali<sup>32</sup>. A differenza di quanto accade nelle acque territoriali, lo Stato costiero qui gode soltanto di diritti sovrani di esplorazione, di sfruttamento, di conservazione e di gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, e ha giurisdizione soltanto in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e preservazione dell'ambiente marino<sup>33</sup>. I poteri dello Stato costiero nella ZEE incontrano un limite, costituito dalla considerazione dei diritti e dei doveri degli altri Stati<sup>34</sup>. È infatti consentito agli Stati rivieraschi e a quelli privi di litorale di esercitare la libertà di navigazione, di sorvolo, di posa in opera di condotte e di cavi marini, nonché di tutti gli usi di tale porzione in mare collegati alle indicate libertà<sup>35</sup>. Dal canto loro, detti Paesi sono tenuti a rispettare i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, osservando le leggi e i regolamenti da questi emanato, oltre che le altre norme di diritto internazionale<sup>36</sup>. I principi che dominano all'interno della ZEE sono quelli della conservazione<sup>37</sup> e dello sfruttamento ottimale<sup>38</sup> delle risorse biologiche.

Con riguardo alla delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE tra Stati le cui coste sono adiacenti o si fronteggiano, le soluzioni adottate dagli artt. 74 (per la ZEE) e 83 (per la piattaforma continentale) della CNUDM sono innovative rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1958. Quest'ultima, infatti, all'art. 6 relativo alla piattaforma continentale, prevedeva che, in assenza di diversa determinazione delle parti e salvo l'esistenza di "circostanze speciali" che giustificassero un'altra delimitazione, la piattaforma continentale veniva definita applicando il criterio dell'equidistanza, vale a dire tracciando una linea i cui punti erano equidistanti «dai punti più prossimi delle linee-base» dei rispettivi mari territoriali (la c.d. linea mediana).

La CNUDM, invece, enuncia il principio secondo cui la delimitazione della

---

<sup>29</sup> Cfr. art. 77, CNUDM.

<sup>30</sup> Cfr. art. 78, CNUDM.

<sup>31</sup> Art. 55, CNUDM.

<sup>32</sup> Art. 57, CNUDM.

<sup>33</sup> Art. 56, CNUDM.

<sup>34</sup> Cfr. art. 56, par. 2, CNUDM.

<sup>35</sup> Art. 58, par. 1, CNUDM.

<sup>36</sup> Cfr. art. 58, par. 3, CNUDM.

<sup>37</sup> Art. 61, CNUDM.

<sup>38</sup> Art. 62, CNUDM.

piattaforma continentale e della ZEE tra Stati a coste opposte o adiacenti «viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale [...] allo scopo di raggiungere un'equa soluzione»<sup>39</sup>; e le eventuali problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore di detto accordo verranno risolte «conformemente alle disposizioni da esso previste»<sup>40</sup>. Una simile regola ha incontrato il favore della giurisprudenza internazionale<sup>41</sup> sin dalla storica sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969, relativa alla delimitazione della piattaforma continentale del Mar del Nord<sup>42</sup>. In quella occasione, la Corte ebbe modo, per un verso, di escludere l'esistenza di una norma di diritto internazionale generale che qualificasse la regola dell'equidistanza come il criterio dominante, e, per altro verso, di ammettere la possibilità di ricorrere a qualsiasi altro metodo di delimitazione di tali zone, purché idoneo ad ottenere e addivenire a una soluzione equa.

Il principio sopra descritto vale anche per la delimitazione della ZEE, con la precisazione che, in tal caso, sebbene non sia necessario che la linea che delimita le rispettive zone degli Stati interessati coincida con quella di delimitazione delle loro piattaforme continentali, nella prassi è generalmente applicata una linea unica<sup>43</sup>.

È solo il caso di segnalare che gli Stati spesso istituiscono delle zone diverse da quelle fin qui elencate, delle zone *sui generis* – come, ad esempio, le zone di pesca o di protezione ecologica –, le quali sono conformi alla CNUDM visto che, a ben vedere, i Paesi medesimi rivendicano ed esercitano in esse diritti compresi tra quelli già riconosciuti nell'ambito della ZEE, indipendentemente dalla sua proclamazione<sup>44</sup>.

*Last but not least* c'è l'alto mare<sup>45</sup>, che può ritenersi tutto ciò che non è mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva e altre zone innanzi indicate; la CNUDM vi associa il principio della libertà dei mari e la correlata idea che si tratta di un mare «aperto a tutti gli Stati»<sup>46</sup>.

3. Compiuta, senza alcuna pretesa di esaustività, tale preliminare rassegna sugli spazi marittimi contemplati dalla CNUDM, è ora necessario soffermarsi sui problemi

---

<sup>39</sup> Artt. 83 e 74, CNUDM.

<sup>40</sup> Cfr. art. 83, par.4, CNUDM.

<sup>41</sup> V. tra le altre Corte internazionale di giustizia, sent. 14 giugno 1993 nell'affare relativo alla *piattaforma e alla zona di pesca tra Danimarca e Norvegia*, *Danimarca c. Norvegia*, in *ICJ Report* 1993, 5, par. 26 s.; 16 marzo 2001, nell'affare relativo alla *delimitazione marittima e alle questioni territoriali tra Qatar e Bahrain*, *Qatar c. Bahrain*, ivi, 2001, 15, par. 92 s.; 3 febbraio 2009, nell'affare relativo alla *delimitazione marittima nel Mar Nero tra Romania e Ucraina*, *Romania c. Ucraina*, ivi, 2009, 39, par. 142 s.; 19 novembre 2012, nell'affare relativo alla *controversia territoriale e marittima tra Nicaragua e Colombia*, *Nicaragua c. Colombia*, ivi, 2012, 30, par. 145 s.

<sup>42</sup> V. Corte internazionale di giustizia, sent. 20 febbraio 1969 relativa all'*affare della piattaforma continentale nel Mar del nord (Repubblica federale tedesca c. Danimarca; Repubblica federale tedesca c. Paesi Bassi)*, in *ICJ Report* 1969, p. 4.

<sup>43</sup> Cfr. Ronzitti, 2016, 123.

<sup>44</sup> Caffio, 2013, 64 ss.

<sup>45</sup> Artt. 86 ss., CNUDM.

<sup>46</sup> Cfr. art. 87, par. 1, CNUDM.

di delimitazione delle acque del Mar Mediterraneo nord-occidentale, così da comprendere se e in quali termini l'Accordo di Caen vi apporterà modifiche quanto ai rapporti tra Italia e Francia.

L'Italia ha adottato, con d.P.R. 26 aprile 1977, n. 816<sup>47</sup>, un «sistema di linee di base rette», in ragione della conformazione frastagliata della sua costa e della presenza di isole collegate al dominio terrestre<sup>48</sup>. Il predetto sistema è articolato in 21 segmenti che si articolano lungo la penisola italiana, 10 dei quali attorno alla Sicilia e 7 attorno alla Sardegna<sup>49</sup>.

Il limite esterno del mare territoriale italiano era stato fissato dall'art. 2, comma 2, cod. nav., in 6 miglia marine, venendo di seguito esteso a 12 miglia marine dalla L. 14 agosto 1974, n. 359<sup>50</sup>.

Per ciò che concerne la zona contigua italiana, non vi è univocità di vedute in dottrina. C'è chi, infatti, sostiene che l'Italia si sia «astenuta finora» dal proclamarla<sup>51</sup>; e chi, invece, ritiene che la sua esistenza sia stata formalmente dichiarata, ai soli fini di esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi sull'immigrazione, «con l'art. 11 sexies della L. 20 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998»<sup>52</sup> (c.d. Testo Unico Immigrazione). Appare evidente che un intervento legislativo che proclami definitivamente la zona contigua italiana sia certamente auspicabile.

La Repubblica italiana, non avendo istituito una propria zona economica esclusiva «per contrarietà dell'amministrazione della pesca»<sup>53</sup>, ha tuttavia creato – in risposta alla decisione francese di proclamare una zona di protezione ecologica (avvenuta nel 2004) – talune zone di protezione ecologica<sup>54</sup> (L. 8 febbraio 2006, n. 61<sup>55</sup>), al fine di tutelare e preservare l'ambiente marino e il patrimonio archeologico sommerso. Ed invero, in siffatte zone, lo Stato italiano esercita la propria giurisdizione, applicando «le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino»<sup>56</sup>. Per espressa volontà normativa, la materia della pesca è esclusa dall'ambito di applicazione della menzionata legge, tant'è che essa rappresenta l'elemento che permette di distinguere la ZEE dalla zona di protezione ecologica<sup>57</sup>. È utile segnalare che i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono tracciati mediante la stipulazione di accordi con gli Stati adiacenti o

<sup>47</sup> Cfr. d.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, pubblicato in G.U., Serie Generale, del 9 novembre 1977, n. 305.

<sup>48</sup> Cfr. Caffio, 2015, 10.

<sup>49</sup> Caffio, 2016b, 68.

<sup>50</sup> Cfr. L.14 agosto 1974, n. 359, pubblicata in G.U., Serie Generale, del 21 ottobre 1974, n. 218.

<sup>51</sup> V. Ronzitti, 2016, 125.

<sup>52</sup> Caffio, 2013, 58 ss.

<sup>53</sup> Cfr. Leanza, 2016, 8 ss.

<sup>54</sup> V. Conforti, 2015, 300.

<sup>55</sup> Cfr. L. 8 febbraio 2006, n. 61, pubblicata in G.U., Serie Generale, 3 marzo 2006 n. 52.

<sup>56</sup> Cfr. art. 2, comma 2, L. 8 febbraio 2006, n. 61.

<sup>57</sup> Si veda Pischedda, 2006, articolo disponibile sul sito [www.giureta.unipa.it](http://www.giureta.unipa.it).

frontisti; in attesa della loro entrata in vigore, tali limiti sono determinati sulla base della linea mediana<sup>58</sup>.

In ossequio all'art. 1, comma 2, della L. n. 61/ 2006 – che rinvia per l'istituzione delle zone di protezione ecologica ad apposito decreto del Presidente della Repubblica» – è stato adottato il d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209<sup>59</sup>. Quest'ultimo fissa – tra gli altri ed «in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia» – i limiti esterni della zona in parola nel Mediterraneo nord-occidentale<sup>60</sup>, nella quale trovano applicazione – ribadendo quanto stabilito nella L. n. 61/2006 – «le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente» allo scopo di adottare le misure di protezione dell'ecosistema marino e del patrimonio culturale subacqueo da ogni forma di inquinamento<sup>61</sup>.

Con riferimento alla Francia, è utile osservare come la stessa ha suddiviso gli spazi marittimi sul versante nord-occidentale del Mar Mediterraneo.

Ebbene, il decreto del 19 ottobre 1967 aveva definito, per la prima volta, le proprie acque territoriali, fissate nel limite delle 12 miglia marine a partire dalla linea di base<sup>62</sup>. Di recente, questo testo normativo è stato abrogato e sostituito dal decreto n. 2005-958 del 31 luglio 2015<sup>63</sup>. Peraltro, come già accennato, i cugini francesi, con la legge n. 2203-346 del 15 aprile 2003<sup>64</sup> – in mancanza della proclamazione, all'epoca, di una ZEE – avevano introdotto la nozione di zona di protezione ecologica allo scopo di assicurare una migliore protezione del versante mediterraneo contro gli inquinamenti marini. Di seguito, attraverso l'emanazione del decreto n. 2004-33 dell'8 gennaio 2004<sup>65</sup>, veniva creata la predetta zona, sui cui confini era stata successivamente proclamata – con decreto n. 2012-1148 del 12 ottobre 2012<sup>66</sup> – la ZEE rispetto al versante mediterraneo della Francia al fine di apprestare in esso un

---

<sup>58</sup> Cfr. art. 1, comma 3, L. 8 febbraio 2006, n. 61.

<sup>59</sup> V. d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209, pubblicato in G.U., Serie Generale, del 17 dicembre 2011 n. 293.

<sup>60</sup> Cfr. art. 2, d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209.

<sup>61</sup> Cfr. art. 3, d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209.

<sup>62</sup> Cfr. art. 1 *du décret du 19 octobre 1967*, reperibile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>63</sup> V. *Décret n. 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base a partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine et de la Corse*, pubblicato in J.O. del 5 agosto 2015, p. 13393, e il cui testo è reperibile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>64</sup> *Loi n. 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique ai large des côtes du territoire de la République*, pubblicato in J.O. del 16 aprile 2003, p. 6726, reperibile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).


<sup>65</sup> *Décret n. 2004-33 du 8 janvier 2004 portant création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée*, pubblicato sul J.O. del 10 gennaio 2004, p. 845, reperibile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>66</sup> *Décret n. 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée*, in J.O. del 14 ottobre 2012, p. 16056, reperibile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

mezzo di contrasto all'inquinamento e di preservare le risorse marine<sup>67</sup>. È dato segnalare che l'art. 2 del decreto da ultimo citato ha definito solo provvisoriamente i confini della zona economica esclusiva francese, prevedendo infatti una loro modifica in occasione della conclusione di accordi di delimitazione di tali acque con gli altri Stati rivieraschi, conformemente a quanto statuito dall'art. 74 della CNUDM<sup>68</sup>.

Inoltre, la delimitazione degli spazi marittimi nel Mar Mediterraneo tra l'Italia e la Francia registra anche la presenza di due stretti internazionali, il Canale di Corsica e le Bocche di Bonifacio.

Quanto alle Bocche di Bonifacio, è utile rammentare che esse sono divenute oggetto di un accordo bilaterale. Ed invero, lo Stato italiano e quello francese, «desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due paesi»<sup>69</sup>, erano addivenuti alla stipulazione di una convenzione finalizzata alla determinazione «in maniera precisa ed equa (de)gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamente la loro sovranità o dei diritti sovrani» tra le isole della Sardegna e della Corsica. Si tratta della Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986<sup>70</sup>.



Fonte:

<sup>67</sup>Sul punto v. Dumouchel, 2012, disponibile sul sito [www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20121020\\_bull\\_320](http://www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20121020_bull_320).

<sup>68</sup> Cfr. art. 2, decreto n. 1148/2012, invero, dispone che: «*Les limites figurant dans les tableaux de l'article précédent seront modifiées, le cas échéant, en fonction des accords de délimitation qui seront conclus avec les Etats riverains conformément à l'art. 74 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer*».

<sup>69</sup> Preambolo della Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986. *Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio*.

<sup>70</sup> Ratificata dall'Italia con L. 11 febbraio 1989, n. 59, pubblicata in G.U., Suppl. Ord., del 27 febbraio 1989, n. 48. V. *Décret n. 89-490 du 12 juillet 1989 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative à la délimitation des frontières maritimes dans la région des Bouches de Bonifacio, faite à Paris le 28 novembre 1986*, pubblicato in J.O. del 14 luglio 1989, p. 8884.

[http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/pdf/Convenzione%20Italo-Francese%20del%2028%20novembre%201986.\(Allegato\).pdf](http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/pdf/Convenzione%20Italo-Francese%20del%2028%20novembre%201986.(Allegato).pdf)

Una linea composta da n. 6 segmenti segna il confine dei limiti delle acque territoriali della Sardegna e della Corsica, il quale è inizialmente improntato al criterio dell'equidistanza – più precisamente il segmento compreso tra i punti n. 1 e n. 2 indicati nell'immagine sopra indicata –, per poi mutare nelle vicinanze della linea di base italiana al duplice fine di tenere in debito conto la presenza dello scoglio francese di Lavezzi e tutelare il regime di navigazione francese, ed infine ispirarsi al principio dell'equa soluzione in considerazione, per un verso, della sussistenza delle “circostanze speciali” rappresentate dagli scogli e isolotti francesi che sorgono al di fuori della linea di base, e, per altro verso, del mantenimento dell'operatività della base navale italiana denominata “La Maddalena”<sup>71</sup>. Detta Convenzione ha previsto, all'art.2, una «intesa di vicinato» tra i due Paesi interessati, per la quale «i battelli di pesca costiera italiani e francesi» continuano a svolgere le loro attività «sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita: - a nord, dal parallelo 41° 20' 40"; - ad ovest, dal meridiano 9°; - ad est, dal meridiano 9° 06'; - a sud, dal parallelo 41° 16' 20"»<sup>72</sup>.

Se la Convenzione del 1986 ha formalizzato un approccio cooperativo tra l'Italia e la Francia, non può dirsi lo stesso con riferimento alla delimitazione della piattaforma continentale comune ai due Paesi. Si segnala, infatti, che lo Stato italiano, al fine di attuare una politica di crescita economica attraverso l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ha concluso, a partire dalla fine degli anni Sessanta, degli accordi di delimitazione sulla piattaforma continentale con alcuni degli Stati limitrofi che si affacciano sul Mar Mediterraneo<sup>73</sup>, ma non con la Francia. A ben vedere, già nel 1971 erano state aperte le trattative tra i due Stati, le quali, tuttavia, non condussero alla conclusione di un trattato a causa, per un verso, dell'atteggiamento della parte francese, le cui pretese erano apparse giuridicamente ingiustificate ed eccessive<sup>74</sup>, e, per altro verso, del disaccordo in ordine alle modalità di applicazione del criterio dell'equidistanza con particolare riferimento alle due zone dalle coste contrapposte, quali – da un lato – il Golfo di Genova e Capo del Corso, e – dall'altro lato – l'isola della Corsica e l'Arcipelago Toscano<sup>75</sup>.

4. Ciò posto, occorre valutare se e in quali termini l'accordo di Caen inciderà sulle frontiere marittime dei due Paesi.

---

<sup>71</sup> Cfr. Caffio, 2016b, 16.

<sup>72</sup> Art. 2, Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986.

<sup>73</sup> V. Caffio, 2016b, 110 ss.; nonché Ministero dello sviluppo economico. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, 2015, p. 52 ss

<sup>74</sup> Leanza, 1993, 205.

<sup>75</sup> Caffio, 2016a, 101.

Va innanzitutto precisato che, stando all'art. 2 del d.P.R. italiano n. 209/ 2001 e all'art. 2 del decreto francese n. 1148/2012, i confini marittimi tra i due Stati interessati erano stabiliti in misura provvisoria dovendosi attendere – come innanzi ricordato – appositi «accordi di delimitazione». Non è, invece, da considerare un accordo *strictu sensu* l'intesa italo-francese del 18 giugno 1892 relativa alla delimitazione delle zone di pesca nella baia di Mentone, poiché si tratta di una circolare destinata agli operatori del mare<sup>76</sup>.

Deve, inoltre, darsi atto che il Trattato di Caen ha compiuto un notevole sforzo, in un terreno già complicato come quello della delimitazione dei confini marittimi, giungendo ad una soluzione che intende soddisfare le esigenze dei due Stati e abbracci gli interessi in gioco dei *clusters* marittimi coinvolti.

Ciò si desume dalla circostanza che l'accordo, pur breve – è formato da soli sei articoli –, è stato frutto di quattro sessioni di negoziato, due delle quali si sono tenute a Roma (14 dicembre 2006 e 26 marzo 2012), una si è svolta a Parigi (28 marzo 2007) e un'altra all'isola d'Elba (28 settembre 2007)<sup>77</sup>, intercorsi in un periodo di tempo che va dal 2006 al 2012.

Prima di allora, sia l'Italia che la Francia hanno fatto valere le proprie pretese mediante l'istituzione unilaterale delle proprie porzioni di mare, sì da sollevare spesso delle forti divergenze tra di loro, senza mai addivenire – almeno fino al 2015 – ad una composizione decisiva dei rispettivi interessi.

A tal proposito, giova ricordare che l'accordo di Caen rappresenta – dopo la ricordata Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986 – la seconda tappa verso una soluzione concordata tra i due Paesi, destinata ad equilibrare i rispettivi interessi nel Mar Mediterraneo nord-occidentale, riuscendo a superare le divergenze che erano emerse in sede di negoziazione avviata nel lontano 1971 e interrotta nel 1974<sup>78</sup>, e che avevano condotto – come sopra ricordato – al fallimento della conclusione di un accordo tra i due Paesi per la delimitazione della piattaforma continentale nel Mar Tirreno del Nord.

L'accordo del 2015, oltre ad essere pienamente rispondente – per le ragioni che si esporranno – alle norme dettate dalla CNUDM in tema di delimitazione degli spazi marittimi, risponde alle sollecitazioni dell'Unione europea, assai sensibile alla definizione delle frontiere marittime. Essa, infatti, ha costantemente incoraggiato (e incoraggia) gli Stati membri ad istituire zone marittime<sup>79</sup> sulle quali esercitare la

<sup>76</sup> V. Leanza, 2016, 11.

<sup>77</sup> Preambolo dell'Accordo di Caen del 21 marzo 2015.

<sup>78</sup> Sul punto, Caffio, 2016b, 113.

<sup>79</sup> Al riguardo si veda il documento *Restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (P7\_TA(2013)0403). Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulle restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (2011/2086(INI))*, par. 14, ove si legge: «incoraggia l'istituzione di zone marittime, in particolare le zone economiche esclusive e le aree marittime protette, che non solo miglioreranno la conservazione e la gestione delle attività di pesca



propria giurisdizione al fine della realizzazione di «un approccio integrato per la gestione delle attività marittime nel bacino mediterraneo»<sup>80</sup>. Sotto quest'ultimo profilo, mette conto segnalare il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011<sup>81</sup>, che istituisce un programma di sostegno «destinato a sostenere misure intese a promuovere lo sviluppo ulteriore e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione»<sup>82</sup>.

Molto spesso, però, l'istituzione unilaterale di porzioni di mare, seppur conformemente alla CNUDM, forma oggetto di accese e complesse dispute tra i Paesi frontisti o confinanti<sup>83</sup> soprattutto in una mare semichiuso come il Mar Mediterraneo<sup>84</sup>. Non può, allora, negarsi che uno strumento idoneo per promuovere il dialogo tra gli Stati e superare le loro divergenze sia costituito dall'accordo, il quale permette alle parti contraenti, mediante un'azione concertata, di monitorare, controllare e sorvegliare tutte quelle attività volte a rafforzare la conservazione delle risorse naturali e a sviluppare una crescita sostenibile nel settore marittimo<sup>85</sup>.

Siffatta considerazione trova, peraltro, conferma nella CNUDM, ove si consideri che questa pone a carico degli Stati costieri di un mare semichiuso (o chiuso) un dovere di cooperazione «nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente convenzione»<sup>86</sup>. La disposizione esprime l'auspicio che gli Stati desiderosi di istituire un proprio spazio marittimo sovrano, operino tenendo conto delle determinazioni effettuate dai Paesi vicini così da collaborare, ad esempio, nel campo della preservazione dell'ambiente marino e della gestione, conservazione, esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche del mare.

---

oltre le acque territoriali, ma promuoveranno risorse di pesca sostenibili, faciliteranno il controllo della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) e la lotta a tale fenomeno e miglioreranno la gestione marittima all'interno dei bacini in questione; in proposito, sottolinea la necessità che l'UE fornisca agli Stati membri una guida, un coordinamento e un sostegno adeguati», disponibile sul sito [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

<sup>80</sup> Così COM/2009/466 def., *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo*, il cui testo è reperibile sul sito [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu). Per un approfondimento, si rinvia ai contributi raccolti in Del Vecchio, 2009.

<sup>81</sup> In G.U.U.E. L. 321 del 5 dicembre 2011.


<sup>82</sup> Art. 1, par. 1, Regolamento (UE) n. 1255/2011.

<sup>83</sup> Per un approfondimento, si veda Scovazzi, 2012, in <http://www.mpepil.com>.

<sup>84</sup> Art. 122, CNUDM.

<sup>85</sup> V. Carnimeo, 2012, 15 ss.

<sup>86</sup> Art. 123, CNUDM.



Fonte: <http://www.shom.fr>.

Orbene, ritornando sul Trattato di Caen, non può che evidenziarsi come esso abbia il pregio di aggiornare la delimitazione delle frontiere marittime tra l'Italia e la Francia, fornendo uno strumento in grado di dare certezza ai confini delle rispettive zone di mare in tre aree specifiche: l'area compresa tra il Golfo di Genova e Capo Corso, il Canale di Corsica e le Bocche di Bonifacio.

Nella definizione delle frontiere marittime, l'art. 1 – basandosi sul «principio di equidistanza nella delimitazione dei loro mari territoriali» e sul «principio di equità nella delimitazione dei loro spazi marittimi sotto giurisdizione», vale a dire delle zone di protezione ecologiche istituite dall'Italia e della ZEE proclamata dalla Francia – accoglie il concetto del confine marittimo singolo<sup>87</sup> per la delimitazione delle rispettive porzioni di mare, costituito dalla congiunzione di 42 punti. Nella definizione di tale confine, i due Stati hanno fatto ricorso al sistema geodetico WGS 84 (*World Geodetic System 1984*)<sup>88</sup>, ossia un sistema di coordinate geografiche costruito sulla base di un ellissoide di riferimento elaborato nel 1984<sup>89</sup>.

È dato notare che il Trattato, da un lato, richiama nel Preambolo i principi ispiratori della definizione delle frontiere marittime tra i due Stati interessati, ma, dall'altra, non fa menzione del procedimento attraverso il quale le Parti siano giunte a delineare il predetto confine.

Si ritiene che, al fine di raggiungere un'equa soluzione – come richiesto dall'art. 83 della Convenzione di Montego Bay in relazione alla delimitazione della piattaforma continentale tra Stati le cui coste siano opposte o adiacenti –, i due Stati abbiano seguito il metodo del c.d. «processo in tre fasi» adottato dalla giurisprudenza

<sup>87</sup> Così Caffio, 2016a, 91.

<sup>88</sup> Art. 3, Accordo di Caen del 21 marzo 2015.

<sup>89</sup> Per una definizione più tecnica, si rinvia a Brancucci, Marin, Salmona, 2011, 146.

internazionale (in particolare dalla Corte internazionale di giustizia)<sup>90</sup>; secondo tale processo, le parti interessate tracciano una linea di equidistanza (prima fase), la quale viene corretta sulla base delle circostanze speciali emerse nel caso da esaminare (seconda fase) e, in seguito, eseguono una verifica di proporzionalità (terza fase).

*Prima facie*, l'Accordo di Caen non pare aver modificato in maniera significativa le frontiere marittime precedentemente determinate tra l'Italia e la Francia, mediante l'istituzione delle proprie zone di sovranità. Inoltre, sembrerebbe che le Parti abbiano raggiunto una soluzione equa tracciando una delimitazione che tiene conto della situazione globale dell'area del Mediterraneo interessata.

In particolare, con riferimento alle rispettive acque territoriali, sono state considerate la posizione dell'isola della Corsica, le cui coste sono convesse rispetto alla concavità del Golfo di Genova, la notevole distanza dell'Arcipelago Toscano dalla costa, nonché la presenza del Canale di Corsica e delle Bocche di Bonifacio.

Non può comunque negarsi che il confine precedentemente stabilito nel Mar Mediterraneo nord-occidentale abbia subito delle lievi modifiche, le quali potrebbero essere intese come rielaborazione e attualizzazione dei confini marittimi in conformità – per quel che riguarda le acque territoriali – all'art. 15 CNUDM, in vigore dopo la delimitazione concordata tra i due Stati nel 1986 a proposito della frontiera tra l'isola della Sardegna e quella della Corsica. La Convenzione del 1986 dovrà intendersi abrogata dal «primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima (delle) notifiche» degli strumenti di ratifica (art. 6 del Trattato di Caen).

Non bisogna dimenticare, però, che le parti, mediante la stipulazione di un accordo, hanno effettuato delle concessioni reciproche. Se, infatti, è vero che il mare territoriale della Corsica è stato ampliato, lo è pure che l'Italia ha mantenuto la notevole estensione delle sue acque territoriali al largo della Toscana in ragione della presenza in quelle acque di un arcipelago (nonostante le critiche mosse in passato dai cugini d'Oltralpe a detrimento dei negoziati del 1971).

Preme rilevare, inoltre, che è prevista una sorta di valvola di salvaguardia per gli operatori del mare: l'Italia e la Francia sono pervenuti alla definizione, a titolo di «intesa di vicinato», di una zona di pesca congiunta, in virtù della quale sono fatte salve «le tradizioni di pesca dei pescatori professionisti» lasciando «ai pescherecci costieri italiani e francesi esercitare un'attività sui luoghi di pesca tradizionali all'interno di una zona definita»<sup>91</sup> dall'accordo medesimo. Di conseguenza, un approccio congiunto dell'attività di pesca esercitata in quella zona consente non solo uno sviluppo e una crescita da parte di ciascun Paese interessato, ma anche (e allo stesso tempo) una gestione sostenibile delle risorse ittiche dei luoghi.

5. Si è fatta, poi, strada l'idea che l'accordo di Caen celi taluni interessi che, lungi

---

<sup>90</sup> Cfr. Caffio, 2016a, 105 ss.

<sup>91</sup> Art. 2, Accordo del 21 marzo 2015.

dal riguardare la gestione delle attività di pesca nella prospettiva di una crescita sostenibile, riguardino in realtà lo sfruttamento di giacimenti petroliferi<sup>92</sup>.

In merito, analogamente a quanto è previsto nella maggior parte degli accordi di delimitazione degli spazi marittimi<sup>93</sup>, anche quello di Caen adotta, all'art. 4, un approccio di condivisione.

Le parti contraenti, infatti, dopo avere consultato gli «eventuali titolari delle concessioni di esplorazione o di sfruttamento», dovranno ricorrere allo strumento dell'accordo, mediante il quale regolare le «mobilità di valorizzazione», qualora le risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino si trovino «su entrambi i lati della linea di delimitazione della piattaforma continentale»<sup>94</sup>; qualora, invece, le risorse medesime siano «già in corso di sfruttamento», i Paesi coinvolti – «previa consultazione degli eventuali titolari delle autorizzazioni di sfruttamento» – dovranno definire le procedure di sfruttamento<sup>95</sup>.

Tale regolamentazione si applica, in particolare, quando il metodo di sfruttamento delle risorse – queste ultime situate su uno dei lati della linea di delimitazione – condiziona la capacità di sfruttamento delle risorse situate sull'altro lato<sup>96</sup>.

In tale maniera, gli Stati interessati mirano a che lo sfruttamento avvenga «nel modo più efficace possibile», ma sempre in conformità ai rispettivi diritti sovrani sulla piattaforma continentale<sup>97</sup>.

6. Il Trattato «prende effetto» a partire dal «primo giorno del secondo mese successivo» alla notifica reciproca – mediante lo scambio di note diplomatiche – dell'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne finalizzate alla sua entrata in vigore<sup>98</sup>.

Come anticipato, nel momento in cui si scrive, l'Accordo di Caen non è in vigore.

Di conseguenza, le autorità francesi non possono fermare e sequestrare – come, invece, ha fatto la *Gendarmerie Maritime* francese nel caso ricordato in apertura del presente lavoro – i pescherecci italiani che praticano l'attività della pesca nelle acque oggetto dell'Accordo dato che quest'ultimo, privo della ratifica italiana, non è in vigore e, pertanto, non esplica ancora i suoi effetti, fermo restando l'obbligo dei due Stati di comportarsi secondo buona fede.

In attesa dell'entrata in vigore, resteranno vigenti le precedenti determinazioni in ordine agli spazi marittimi dei due Stati interessati e sarà, comunque, auspicabile la

---

<sup>92</sup> V. Crecchi, 2016, articolo disponibile sul sito [www.sardegnaoprattutto.com/archives/9442](http://www.sardegnaoprattutto.com/archives/9442); nonché La Spisa, 2016, articolo reperibile sul sito [www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/2/28/ACCORDO-ITALIA-FRANCIA/Quel-mare-regalato-per-l-appetito-di-petrolio](http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/2/28/ACCORDO-ITALIA-FRANCIA/Quel-mare-regalato-per-l-appetito-di-petrolio).

<sup>93</sup> Se ne vedano cenni in Virzo, 2008, p. 55 ss.

<sup>94</sup> Art. 4, par. 1, primo periodo.

<sup>95</sup> Art. 4, par. 2.

<sup>96</sup> Art. 4, par. 1, secondo periodo.

<sup>97</sup> Art. 4, par. 1, primo periodo.

<sup>98</sup> Art. 6, par. 1.

pacifica convivenza in quelle zone di mare tra gli operatori appartenenti ai due Paesi, dovendo costoro impedire che le risorse ittiche vadano perdute in mancanza di un atteggiamento collaborativo.

Inoltre, una volta in vigore, occorrerà conciliare la parte dell'accordo che riguarda la pesca con la politica marittima integrata europea<sup>99</sup>.

A tal proposito, giova segnalare che, secondo il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013<sup>100</sup>, la politica comune della pesca riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse, le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il Regolamento è in grado di coprire attività che potranno svolgersi nella frazione di mare coperta dal Trattato di Caen, come nelle acque «unionali» (anche se le attività sono svolte da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi), oppure le attività condotte da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o da cittadini degli Stati membri (fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera)<sup>101</sup>. Conviene chiarire che per «acque unionali» si intendono le «acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori»<sup>102</sup>.

In particolare, il Trattato di Caen va coordinato con l'art. 5 del Regolamento, il quale detta norme generali in merito all'accesso alle acque.

Dopo aver stabilito che «i pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali»<sup>103</sup>, l'art. 5 autorizza gli Stati membri a porre dei limiti, «fino al 31 dicembre 2022», ai battelli che praticano tradizionalmente la pesca «nelle acque situate entro 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione». Sicché i pescatori italiani e francesi hanno pari accesso alle acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione dell'Italia e della Francia, fermo restando gli eventuali limiti – circoscritti temporalmente fino al 31 dicembre 2022 – imposti da ciascun Paese nella zona di mare indicata dal regolamento.

---

<sup>99</sup> Giova ricordare che l'Unione europea è divenuta – con Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione – parte contraente della CNUDM, condividendone il principio della conservazione delle risorse marittime.

<sup>100</sup> *Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio*, in G.U.U.E. L 354 del 28 dicembre 2013, 22 ss.

<sup>101</sup> Art. 1, Regolamento (UE) n. 1380/2013.

<sup>102</sup> Art. 4, par. 1, n. 1), Regolamento (UE) n. 1380/2013.

<sup>103</sup> Art. 5, par. 1, Regolamento (UE) n. 1380/2013.

Una simile disposizione va, dunque, coordinata con i «nuovi limiti» delle frontiere marittime tra Italia e Francia, risultanti dall'Accordo del 2015.

E non va sottovalutato, con particolare riferimento all'art. 2 del Trattato di Caen, che l'art. 5, par. 2, del Regolamento fa salve «le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri».

7. Riepilogando e concludendo, il Trattato di Caen, una volta in vigore, aggiornerà i confini marittimi tra Italia e Francia offrendo una definizione precisa e puntuale delle rispettive frontiere marittime.

La natura di trattato internazionale – espressione della comune volontà degli Stati circa la ripartizione dei rispettivi confini marittimi – mette in ombra le valutazioni sulla equità o sulla iniquità dei criteri di ripartizione adottati rispetto alle quali si sono articolate le prime critiche al testo.

Ove, poi, dovessero, insorgere controversie in relazione all'interpretazione e all'applicazione delle sue disposizioni, il Trattato di Caen rinvia ad appositi negoziati bilaterali<sup>104</sup>.

#### Riferimenti bibliografici.

Brancucci G., Marin V., Salmona P. (2011). *Geomorfologia applicata. Appunti di lezioni per studenti di architettura*. Padova: Libreriauniversitaria.

Caffio F. (2013). Sovranità statale e libertà dei mari in Caffio F., Carnimeo N., Leandro A. (2013). *Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi*. Bari: Cacucci.

Caffio F. (2015). Mari d'Italia. Spazi marittimi nazionali presenti e futuri. *Riv.Mar.*, p. 10 ss.

Caffio F. (2016a). The Maritime Frontier between Italy and France: A Paradigm for the Delimitation of Mediterranean Maritime Spaces. *MarSafeLaw Journal*, p. 90 ss.

Caffio F. (2016b). Glossario del diritto del mare. Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi. *Suppl. Riv. Mar.*, p. 64 ss.

Carnimeo N. (2012). *La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune*. Bari: Cacucci Editore.

Cataldi G. (2016). Diritto del mare. “Diritto on line” – Treccani. [Http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-del-mare\\_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-del-mare_(Diritto-on-line)/).

Conforti B. (2015). *Diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.

Cosimelli S. (2016). Quel pezzo di mare svenduto alla Francia. [Http://www.lintellettualeedissidente.it/italia-2/](http://www.lintellettualeedissidente.it/italia-2/).

Crecchi P. (2016). L'ombra del petrolio dietro la guerra dei gamberoni

<sup>104</sup> Art. 5, Accordo del 21 marzo 2015.

rossi/ANALISI. Genova – I nuovi confini marittimi tra Italia-Francia. I norvegesi pronti a trivellare il mar Tirreno. [Http://www.sardegناسoprattutto.com/archives](http://www.sardegناسoprattutto.com/archives).

Del Vecchio A. (2009). *La politica marittima comunitaria*. Roma: Aracne.

Dumouchel A.c. (2012). Création d'une ZEE française en Méditerranée. [Http://www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20121020\\_bull\\_320](http://www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20121020_bull_320).

La Spisa G. (2016). ACCORDO ITALIA-FRANCIA/Quel mare “regalato” per l'appetito di petrolio. [Http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/2/28/ACCORDO-ITALIA-FRANCIA/Quel-mare-regalato-per-l-appetito-di-petrolio](http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/2/28/ACCORDO-ITALIA-FRANCIA/Quel-mare-regalato-per-l-appetito-di-petrolio).

Leanza U. (1993). Problèmes de Délimitation de l'Italie (deuxième partie): le Rapport Italie/France/Espace/Algèrie in Pharand D. e Leanza U. (1993), *Le Plateau Continental et la zone économique exclusive*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.

Leanza U. (2016). Accordo di Caen, *Riv. Mar.*, p. 8 ss.

Ministero dello sviluppo economico. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (2015). Il mare. Seconda edizione revisionata e ampliata. Marzo 2015. *Num. Spec. BUIG*, p. 52 ss. [Http://unmig.mise.gov.it/buig/buigmare2015.asp](http://unmig.mise.gov.it/buig/buigmare2015.asp).

Parodi R. (2016). Guerra dei confini, Italia lascia alla Francia le acque più ricche di gamberoni e di pesce spada. [Http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-confini-in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole-riequilibrare-accordo/2391529/](http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-confini-in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole-riequilibrare-accordo/2391529/).

Pischedda L. (2006). Prime note sulla legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale. *Riv. Dir. Econ., trasp. e amb.* «Giureta» ([http://www.giureta.unipa.it/8\\_PUBL\\_15\\_06\\_2006.htm](http://www.giureta.unipa.it/8_PUBL_15_06_2006.htm)).

Ronzitti N. (2016). *Introduzione al diritto internazionale*. Torino: Giappichelli Editore.

Ros N., Galletti F. (2016). *Le droit de la mer face aux “Méditerranées”. Quelle contribution de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer?*. Napoli: Editoriale Scientifica.

Scovazzi T. (2002). *Elementi di diritto internazionale del mare*. Milano: Giuffrè Editore.

Scovazzi T. (2012). Maritime Delimitation Cases before International Courts and Tribunals. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. [Http://www.mpepil.com](http://www.mpepil.com).

Trinchini G. (2016). Ladri di mare: il punto sul Trattato di Caen. [Http://www.corriereetrusco.it/2016/03/11/ladri-di-mare-il-punto-sul-trattato-di-caen-italia-francia/](http://www.corriereetrusco.it/2016/03/11/ladri-di-mare-il-punto-sul-trattato-di-caen-italia-francia/).

Vanti M. (2016). Le «mystère» des frontières maritimes franco-italiennes fait polémique en Italie. [Http://www.corsenetinfos.corsica/Le-mystere-des-frontieres-maritimes-franco-italiennes-fait-polemique-en-Italie\\_a20129.html](http://www.corsenetinfos.corsica/Le-mystere-des-frontieres-maritimes-franco-italiennes-fait-polemique-en-Italie_a20129.html).

Virzo R. (2008). *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti*. Padova: CEDAM.